

AGEVOLAZIONI

Credito ricerca e sviluppo: no alle tecnologie già disponibili

di Lucia Recchioni

Non può beneficiare del **credito d'imposta in ricerca e sviluppo** la società che ha realizzato **investimenti in tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse** in tutti i settori economici per accompagnare e realizzare la **trasformazione tecnologica** e la **digitalizzazione dei processi produttivi** secondo il paradigma "Industria 4.0".

Gli **investimenti**, infatti, in questo caso, non presenterebbero i **requisiti oggettivi** per poter assumere rilevanza ai fini della disciplina in esame, posto che mancherebbe sia il **requisito della novità**, sia il **requisito del rischio finanziario** (nonché **d'insuccesso tecnico**) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Sono queste le precisazioni fornite con la [risoluzione AdE 46/E/2018](#) di ieri, 22 giugno.

Il chiarimento trae origine da un'**istanza di interpello**, con la quale una società impegnata nel settore dell'organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche ha chiesto di valutare l'ammissibilità al **credito d'imposta** degli investimenti in **attività di ricerca e sviluppo** previsti in un più generale **progetto di riorganizzazione dei processi industriali** in una logica di "**smart factory**".

Nell'ambito del richiamato **progetto**, infatti, la società scrivente ha previsto l'inserimento nei processi aziendali di **tecnologie all'avanguardia** finalizzate non solo a migliorare i **servizi offerti** ma anche ad ampliarli, offrendo così **nuovi servizi** ai clienti.

Più precisamente, con il suddetto **programma di investimenti**, la società aveva previsto l'acquisto di **sistemi innovativi**, quali, ad esempio, **tecnologie di geolocalizzazione indoor** basata su dispositivi *bluetooth* LTE, *beacon* fisici, *virtual beacon*, tecnologie tipo QUUPPA o tecniche di localizzazione che utilizzano connessioni *Wi-Fi*; **tecnologie che applicano la c.d. "Realtà Aumentata"** per fornire contenuti personalizzati e finalizzati ad arricchire l'esperienza di visita presso la fiera; **tecnologie Digital Signage** per la **diffusione di contenuti e l'acquisizione di informazioni**; tecnologie di *proximity marketing*; tecnologie di *Big Data Analytics* per l'applicazione di tecniche di *Machine Learning* e *Cognitive Marketing*.

Seppur estremamente **innovative**, le **tecnologie** in oggetto, come rilevato dal Ministero dello Sviluppo economico, sono però di fatto tutte già **disponibili**, sicché gli investimenti non possono qualificarsi come **attività di ricerca e sviluppo** nell'accezione rilevante ai fini della disciplina del **credito d'imposta**.

Per poter assumere rilevanza, infatti, mancherebbe sia il **requisito della novità** sia quello del **rischio finanziario** (nonché **d'insuccesso tecnico**), che dovrebbero caratterizzare gli **investimenti in ricerca e sviluppo**.

Trattasi, pertanto, di **ordinarie attività** realizzative di un **programma di investimenti in capitale fisso**, ovvero di **investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali)** direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa e, in quanto tali, trattati sul piano economico-patrimoniale, nonché in sede di rappresentazioni di bilancio, alla stregua di **immobilizzazioni**.

Le suddette precisazioni, pertanto, trovano applicazione anche con riferimento alla parte degli **investimenti** rientranti nella categoria delle **immobilizzazioni immateriali**, quali l'**acquisizione di licenze di software** e **sviluppi di software preesistenti o nuovi** a servizio della particolare attività caratteristica.

Pertanto, come chiarito nella **risoluzione**, **non costituiscono attività di ricerca e sviluppo**, tra le altre, le attività concernenti:

- lo **sviluppo di software applicativi** e di **sistemi informativi aziendali** che utilizzino **metodi conosciuti e strumenti software esistenti**,
- l'**aggiunta di nuove funzionalità** per l'utente a **programmi applicativi esistenti**,
- la **creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti**,
- l'utilizzo di **metodi standard di crittazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati**,
- la "**customizzazione**" di **prodotti** per un particolare uso.

Seminario di specializzazione

PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >